Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 25 novembre 1985, n. **667.**

Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che il fenomeno di eutrofizzazione delle acque desta gravi preoccupazioni, anche per le sue implicazioni sociali ed economiche, nelle zone che finora risultano essere fortemente colpite, e che occorre pertanto adottare le misure atte a rimuovere le cause in modo da avviare in tempi brevi la soluzione del problema;

Ritenuta, in tale contesto, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni per il contenimento, nel più breve tempo possibile, dell'impiego di fosforo e dei suoi composti nella produzione di detersivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto hanno il fine di contribuire alla diminuzione della eutrofizzazione dei laghi e dei mari causata dall'uomo, per garantire la qualità della vita e lo sviluppo delle attività delle popolazioni residenti lungo le coste e i litorali, mediante provvedimenti intesi a contenere lo scarico di fosforo e altre sostanze eutrofizzanti da parte di insediamenti abitativi e di imprese agricole e industriali, e promuovendo la diffusione di impianti di depurazione idonei alla defosfatazione.

Art. 2.

1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:

4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice;

4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunità;

6,00 per i preparati da lavastoviglie;

2,00 per i preparati per piatti a mano.

2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di preparati di cui al comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiori ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 dicembre 1985.

3. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati di cui al comma 1 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 maggio 1986.

Art. 3.

1. Entro il 15 febbraio 1986 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione di preparati per lavare, di cui all'articolo 2, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei preparati stessi azione analoga a quella del fosforo.

2. L'individuazione è fatta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di preparati per lavare, dei produttori di macchine lavatrici e le associazioni più rappresentative dei consumatori. Si prescinde dai pareri di cui al presente ed al precedente comma, ove questi non siano resi entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono stabilite le condizioni e le eventuali limitazioni quantitative da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.

5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento.

6. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati per lavare di cui al comma 5 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito dal medesimo comma, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono consentite per ulteriori quattro mesi.

Art. 4.

1. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo.

2. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

Art. 5.

Entro il 31 marzo 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone:

a) un piano di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente, con priorità operativa nelle aree a maggior rischio, delle sostanze autorizzate di cui all'articolo 3, comma 1, nonché sull'effetto di esse sulla salute umana, affidando la responsabilità del coordinamento del piano stesso all'Istituto superiore di sanità;

b) un piano di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale, affidando la responsabilità del coordinamento del piano stesso all'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 6.

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, presenta al Parlamento una relazione entro il 31 ottobre 1987, ed in seguito annualmente, sui risultati complessivi dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 5, nonché sui dati derivanti dalla sperimentazione sulla tossicità delle sostanze sostitutive del fosforo e sulla loro disponibilità.

2. Entro il 30 novembre 1987, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la percentuale massima del 2,50 per cento di composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, è ridotta fino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria.

3. Qualora i risultati dei programmi di monitoraggio e i dati della sperimentazione di cui al comma 1 siano tali da evidenziare rischi per la salute pubblica e/o per l'ambiente, il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, può emettere in qualsiasi momento le ordinanze di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche con contenuto e tempi diversi da quanto prescritto dal presente decreto.

Art. 7.

Sulla base degli ulteriori risultati dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 5 e della disponibilità di nuove sostanze utilizzabili nei preparati per lavare, il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, ulteriori riduzioni della percentuale dei composti di fosforo nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, sino alla eliminazione totale dei composti medesimi.

Art. 8.

Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la confezione dei preparati per lavare, oltre ad essere conforme a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, deve indicare, con le stesse modalità fissate dal citato articolo, la composizione chimica del prodotto e, nelle istruzioni d'uso, fare particolare riferimento alla durezza dell'acqua e all'impiego quantitativamente corretto del prodotto medesimo. Deve essere altresì apposta, con caratteri di evidenza, la seguente espressione: « Attenzione: il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i fiumi. Non eccedere nell'uso ».

Art. 9.

Nei messaggi pubblicitari relativi ai preparati per lavare deve essere incluso l'invito a seguire le istruzioni, riportate a norma dell'articolo 8 sulle confezioni, relative alle modalità ed alle quantità di prodotto da utilizzare nel lavaggio.

Art. 10.

1. Le regioni possono concorrere alle spese sostenute dagli enti gestori di impianti di depurazione per l'abbattimento del fosforo.

2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine lungo la costa adriatica, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni rivierasche ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

3. Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui all'articolo 5, fino al massimo di lire un miliardo, nonché a quella di cui al comma 2, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 11.

1. Per favorire i processi di adeguamento dell'industria indotti dal presente decreto, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed anche tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 3, detta, con propria delibera, direttive per la riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo per preparati per lavare, nonché la misura del contributo pubblico e le relative modalità di erogazione.

2. I progetti di riconversione sono presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li approva con proprio decreto. A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1986, a favore del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, dall'articolo 29, punto 1, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20 miliardi è riservata agli interventi di cui al comma 1.

Art. 12.

1. Allo scopo di ridurre l'aliquota di fertilizzanti fosfatici che pervengono nelle acque costiere a seguito del dilavamento dei terreni agrari, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, promuove e coordina, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indagini necessarie per la introduzione di eventuali nuove tecniche di concimazione capaci di ridurre gli attuali livelli di concimazione fosfatica dei terreni agrari, compatibilmente con le esigenze di fertilità.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta una relazione al Parlamento contenente proposte di innovazione nel settore specifico.

Art. 13.

Alla vigilanza sull'applicazione del presente decreto provvedono le province, le quali si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali, nonché dei servizi e presìdi multizonali di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 14.

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, e nell'articolo 3, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000.

2. L'inosservanza delle condizioni stabilite per il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punibile con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

3. Sono puniti con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000, ove il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, e nell'articolo 3, comma 6, del presente decreto.

4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza e la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, non convertito in legge.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro per l'ecologia*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DEGAN, *Ministro della sanità*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1985, n. **668.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

chirurgia plastica e ricostruttiva;
chirurgia d'urgenza;
traumatologia;
anatomia radiologica;
andrologia;
chirurgia sostitutiva;
diagnostica e chirurgia endoscopica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1985, n. **669**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'industria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1985, n. **670**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 46 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono inseriti i seguenti insegnamenti:

matematica generale II;

mercato finanziario e borsa valori;

tecnica di finanziamenti internazionali;

istituzioni di diritto privato II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1985
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 382

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 1985.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto, in particolare, l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, che ha fissato le condizioni cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfettario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1984, che da ultimo ha stabilito in L. 1.800 il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per l'applicabilità del sistema d'accertamento forfettario;

Ravvisata l'opportunità di elevare il suindicato prezzo massimo, tenuto conto delle variazioni del prezzo medio dei biglietti d'ingresso ai cinematografi intervenute fino al 1984;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfettario giornaliero, stabilito in L. 1.800 con il decreto ministeriale 24 novembre 1984, è fissato in lire 2.100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 novembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7060)

DECRETO 18 novembre 1985.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, in base al quale agli esercenti di sale cinematografiche è concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di L. 15.000 per le giornate di programmazione in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il quattordicesimo comma del citato art. 3 della legge n. 182, che dà facoltà di modificare, con decreto del Ministro delle finanze, il predetto limite di prezzo sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici;

Considerato che al 1° giugno 1983, data di entrata in vigore della richiamata legge n. 182 del 1983, il limite di prezzo stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, risultava fissato in L. 1.739, a fronte di un prezzo medio dei biglietti cinematografici, registrato nell'anno 1981, di L. 2.086,96;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1984, emanato ai sensi del soprarichiamato quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 182/1983, con il quale, in corrispondenza di un prezzo medio dei biglietti cinematografici, nell'anno 1983, di L. 3.118 il limite di prezzo netto è stato fissato in L. 2.598;

Tenuto presente che, dalle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei

tributi connessi — il prezzo medio dei biglietti cinematografici, nell'anno 1984, è risultato pari a L. 3.577,09, con un incremento del 71,40% rispetto al dato dell'anno 1981, considerato anno base;

Ritenuto che, applicando al limite di prezzo netto di L. 1.739 la suindicata variazione percentuale del 71,40%, il nuovo limite di prezzo netto può essere fissato in L. 2.981;

Decreta:

Il limite di prezzo netto di L. 2.598, stabilito con il sopracitato decreto ministeriale 24 novembre 1984, è elevato a L. 2.981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 novembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7061)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1985.

Perequazione delle pensioni in applicazione dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante norme per la perequazione automatica delle pensioni alle scadenze e con riferimento agli indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ed in particolare viste le disposizioni del sesto, settimo ed ottavo comma del suddetto articolo concernenti rispettivamente la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti trimestrali e la corresponsione dei conguagli; la conferma delle norme in materia di aumenti derivanti dalla dinamica salariale; l'attribuzione degli aumenti soprarichiamati alle pensioni cui si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale contenuta nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 28 novembre 1984) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1985;

Viste le comunicazioni dell'Istituto centrale di statistica;

Considerata la necessità:

di accertare la differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime, di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ai fini degli aumenti delle pensioni per dinamica salariale dal 1° gennaio 1986;

di accertare i valori delle percentuali di variazione registrate dagli indici trimestrali di cui alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ai fini dei conguagli degli aumenti trimestrali delle pensioni relativi al 1° febbraio, 1° maggio, 1° agosto e 1° novembre 1985;

di determinare in via previsionale le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo dal 1° febbraio, dal 1° maggio, dal 1° agosto e dal 1° novembre 1986, le modalità di corresponsione dei conguagli conseguenti all'accertamento dei valori effettivi delle percentuali di variazione suddette nonché le modalità di attribuzione degli aumenti sull'indennità integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennità medesima;

Decreta:

Art. 1.

La misura percentuale di aumento, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, per la perequazione automatica delle pensioni relativa alla dinamica salariale, agli effetti dell'art. 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, derivante dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (pari a + 9,4), e la variazione percentuale dell'indice del corso della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni (pari a + 9,0), è risultata pari a + 0,4.

Art. 2.

Agli effetti dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione dell'indice del costo della vita per la scala mobile dei lavoratori dell'industria determinati in via previsionale con il decreto indicato in epigrafe e i valori effettivi delle stesse, in relazione ai periodi di riferimento validi per gli aumenti trimestrali delle pensioni per l'anno 1985, le percentuali di variazione registrate dall'indice suddetto sono risultate rispettivamente pari a + 2,2 dal 1° febbraio, + 3,1 dal 1° maggio, + 1,8 dal 1° agosto e + 1,0 dal 1° novembre.

Art. 3.

Le percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1986 sono determinate in misura pari a + 1,8 dal 1° febbraio, + 1,7 dal 1° maggio, + 1,2 dal 1° agosto e + 1,1 dal 1° novembre.

Art. 4.

Gli aumenti di perequazione automatica derivanti dall'applicazione delle percentuali di variazione di cui all'art. 3, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è dovuta nella misura di L. 448.554 mensili lorde, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, le variazioni trimestrali di

cui all'art. 3 non si calcolano sulla quota di indennità integrativa speciale, corrisposta, come previsto dal terzo comma del già indicato art. 10, a titolo di assegno personale e l'importo delle variazioni medesime è portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento.

Art. 5.

I conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione come determinati nell'art. 3 ed i valori delle percentuali stesse effettivamente accertati sono calcolati con effetto dal 1° febbraio, dal 1° maggio, dal 1° agosto e dal 1° novembre 1986 e sono corrisposti in occasione della prima erogazione delle pensioni nell'anno 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1985

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(7059)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 giugno 1985, n. **671.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Elide Malavasi », in Bologna, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Elide Malavasi », in Bologna. La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla prof.ssa Elide Malavasi con testamento olografo 6 gennaio 1974, pubblicato in data 31 gennaio 1983, n. 4158 di repertorio, a rogito dott. Antonio Malaguti, notaio in Bologna, consistente in tutta la proprietà immobiliare e mobiliare in Bologna della testatrice, del valore complessivo di oltre lire sei miliardi 700.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1985
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 310

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 1984 e 12 gennaio 1985, concernenti la determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali, rispettivamente nel comparto « Scuola » e nel comparto « Ministeri ». (Decreti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 175 del 26 luglio 1985).

Nei decreti citati in epigrafe, nella denominazione della organizzazione sindacale CISNAL, dove è scritto: « ... alla confederazione italiana sindacati nazionali *autonomi* lavoratori (CISNAL). », leggasi: « ... alla confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL). ».

(6975)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lanificio Cini, con sede legale e stabilimento in Vittorio Veneto (Treviso), fallita il 17 ottobre 1984, è prolungata al 4 novembre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 9 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio, con sede in S. Vendemiano (Treviso) ed unità produttiva presso la S.p.a. L.A.I.M., stabilimento di S. Vendemiano (Treviso), dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurobox S.p.a., con sede legale e stabilimento in Camisano Vicentino (Vicenza), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo motori, sede di Arzignano (Vicenza), per il solo stabilimento di Arzignano e gli uffici vendite di Bologna, Firenze, Genova, Milano e Roma, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mobilificio d'arte Marchetti S.p.a., con sede legale in Rosà (Vicenza) e stabilimenti in Rosà (Vicenza) e Cittadella (Padova), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Dal Vera, con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), fallita il 10 febbraio 1983, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Archimede, con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), fallita il 14 aprile 1983, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grafiche Capretta, con sede legale in Valdobbiadene (Treviso) e stabilimento in Paese Porcellengo (Treviso), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zamberlan Domenico, con sede e stabilimento in Zugliano (Vicenza), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spanevello, con sede e stabilimento in Zanè (Vicenza), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Torresan Francesco. mobilificio di Bonato V. & Figli, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), e non S.a.s. Torresan Francesco & Figli, è prolungata al 22 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forgialluminio Piave (gruppo Forgialluminio), con sede e stabilimento in Pedavena (Belluno), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.A. - Industrie meccaniche di Alano, con sede legale in S. Bonifacio (Verona) e stabilimento in Alano di Piave (Belluno), è prolungata al 29 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acquarama, con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona), stabilimenti in S. Martino Buon Albergo (Verona), Badia Calavena (Verona) e Montebello Vicentino (Vicenza), fallita il 7 dicembre 1982, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fiam - Utensili pneumatici S.p.a., con sede legale e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valdadige coperture S.p.a., con sede legale in Verona ed unità in Villaverla (Vicenza), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sirma S.p.a., con sede legale in Venezia; stabilimenti in Venezia-Porto Marghera (Sirma 1), Malcontenta (Venezia) (Sirma 2 e 5), Vado Ligure (Savona) (Sirma 4), Lozzolo (Vercelli) (Sirma 3), Castellamonte (Torino) (Sirma 6), servizi, uffici e sedi periferiche, è prolungata al 6 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Caffaro S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento in Venezia-Porto Marghera, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.R.T. - Tintoria resinatura tessuti (gruppo Bonazzi), con sede legale e stabilimento in S. Martino Buon Albergo (Verona), è prolungata al 29 luglio 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebello (gruppo Bonazzi), con sede legale e stabilimento in Montebello Vicentino (Vicenza), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquatex (gruppo Bonazzi), con sede legale in S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimenti in Montecchia di Crosara (Verona), Schioppo di Montecchia (Verona), magazzino in S. Martino Buon Albergo (Verona) ed uffici in S. Martino Buon Albergo (Verona), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Lozza S.p.a., con sede legale in Calalzo di Cadore (Belluno) e stabilimenti in Calalzo di Cadore ed Auronzo di Cadore (Belluno), è prolungata al 29 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bassano S.p.a., con sede legale in S. Lazzaro di Savena (Bologna) e stabilimento in Ceregnano (Rovigo), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euromobile, con sede legale in Cerea (Verona) e stabilimento in Nogara (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.VI. - Industria cinturini metallici, con sede legale e stabilimento in Vicenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lanificio Cini, con sede e stabilimento in Vittorio Veneto (Vicenza), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Auguri di Mondadori, con sede legale e stabilimento in Somma Campagna (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1984 al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Volpato Giulio di Volpato Anna e Franco & C., con sede e stabilimento in Castelluccio (Treviso) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1984 al 7 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autogru Rigo, con sede legale e stabilimento in Domegliara S. Ambrogio di Valpolicella (Verona), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Navicolor S.a.s., con sede legale in Venezia-Mestre presso il cantiere navale Breda di Venezia-Porto Marghera, è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soimi costruttori, con sede legale e stabilimento in Venezia-Porto Marghera, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carraro, con sede legale e stabilimento in Campodarsego (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1984 al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boschetti industrie meccaniche, con sede legale e stabilimento in Montecchio Maggiore (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigismondo Piva S.p.a., sede legale di Milano e stabilimenti di Valdobbiadene (Treviso) e Pedavena (Belluno), è prolungata al 25 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Recoaro, con sede e stabilimento in Recoaro Terme (Vicenza), è prolungata all'11 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.Vi. - Industria cinturini metallici, con sede legale e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zanella H.D., con sede legale e stabilimento in Caldagno (Vicenza), è prolungata al 17 febbraio 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 18 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metal Padovan S.p.a., con sede legale e stabilimento in Noventa Vicentina (Vicenza), è prolungata al 13 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.E.G.O. - Legatoria editoriale Giovanni Olivotto, con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 1° dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metal Padovan, con sede e stabilimento in Noventa Vicentina (Vicenza), è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiamm componenti accessori - F.C.A., con sede in Vicenza e stabilimento in Montecchio Maggiore (Vicenza), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Davis International S.p.a. (gruppo Dal Vera), con sede legale e stabilimento in Conegliano (Treviso), fallita il 10 febbraio 1983, è prolungata al 27 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benning confezioni, con sede e stabilimento in Thiene (Vicenza), è prolungata al 18 novembre 1984.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 23 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.M.V., con sede e stabilimento in Villabartolomea (Verona), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comedil gru, con sede e stabilimento in Ponte nelle Alpi (Belluno), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termisol, con sede legale e stabilimento in Rubano (Padova), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Milansacchi, con sede in Milano e stabilimento in Chirignago (Venezia), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faesite, con sede legale in Padova e stabilimento in Faè di Longarone (Belluno), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faesite, con sede legale in Padova e stabilimento in Faè di Longarone (Belluno), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.E.V. - Società industria elettromeccanica veneta, con sede e stabilimento in Olmo di Creazzo (Vicenza), è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio, con sede in S. Vendemiano (Treviso) ed unità produttiva presso la S.p.a. L.A.I.M., stabilimento di S. Vendemiano (Treviso), è prolungata all'11 febbraio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Agritalia, stabilimento di Rovigo, dal 1° aprile 1981 al 3 ottobre 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Mareno, stabilimento di Mareno di Piave (Treviso), dal 2 aprile 1982 al 2 ottobre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Agritalia, stabilimento di Rovigo, è prolungata al 3 aprile 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Mareno, stabilimento di Mareno di Piave (Treviso), è prolungata al 2 aprile 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la SGS Ates, stabilimento di Catania, dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità operativa presso la S.p.a. Agritalia, stabilimento di Rovigo, è prolungata al 3 ottobre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Mareno, stabilimento di Mareno di Piave (Treviso), è prolungata al 2 ottobre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la ditta Alessi, stabilimento di Crusinallo (Novara), dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Mareno, stabilimento di Mareno di Piave (Treviso), è prolungata al 7 aprile 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la ditta Alessi, stabilimento di Crusinallo (Novara), è prolungata al 1° gennaio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.E.I. elettromeccanica S.p.a. (gruppo Dravotec), con sede legale in Milano e stabilimento in Malcontenta (Venezia), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Ducati di Longarone (Belluno), dal 5 aprile 1983 al 2 ottobre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina nord, con sede in S. Polo di Piave (Treviso) ed unità produttiva presso Alluminio Italia, stabilimento di Feltre (Belluno), dal 14 marzo 1983 al 16 luglio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la ditta Nuove officine Zen fonderie, stabilimento di Albignasego (Padova), dal 2 novembre 1981 al 1° maggio 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurest Italia, con sede in Roma ed unità produttiva presso la S.p.a. Zanussi grandi impianti, stabilimento di Conegliano Veneto (Treviso), dal 24 febbraio 1983 al 21 agosto 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso Tranceria Veneta S.p.a. di Marcon (Venezia), dal 14 giugno 1982 al 25 dicembre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a, Fabbrica italiana magneti Marelli, con sede in Milano e unità produttiva di Potenza, è prolungata al 30 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrosud, con stabilimento in Grottole (Matera), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria di Rionero, con sede e stabilimento in Rionero in Vulture (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1984 al 1° giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'area industriale dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera), nella esecuzione delle «Opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio» e «Opere di regolazione del Pertusillo», resisi disponibili dal 3 ottobre 1983 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Senise (Potenza) nei lavori di realizzazione dell'impianto di autosollevamento di acque per uso irriguo, resisi disponibili dal 1° dicembre 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Noepoli e S. Arcangelo (Potenza), nella esecuzione delle opere per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitati serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida, resisi disponibili dal 17 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un trimestre.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montalbano Jonico (Matera) nei lavori di ultimazione, di cui al P.S 14/38 delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, resisi disponibili dal 19 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'area industriale del comune di Montescaglioso (Matera), nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino, di cui al P.S. 23/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo industriale isolanti, con sede legale in Matera e stabilimento in Macchia di Ferrandina (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 30 dicembre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della provincia di Potenza nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, resisi disponibili dal 19 ottobre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta area, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento d'integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della provincia di Potenza, nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, resisi disponibili dal 19 ottobre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'area industriale dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera), nella esecuzione delle «Opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio» e «Opere di regolazione del Pertusillo» resisi disponibili dal 3 ottobre 1983 od entro dodici mesi dalla predetta data.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 è prolungato di altri tre mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori impegnati nell'area industriale del comune di Senise (Potenza) nei lavori di realizzazione dell'impianto di autosollevamento di acque per uso irriguo, resisi disponibili dal 1° dicembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 è prolungata di ulteriori tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Noepoli e S. Arcangelo (Potenza), nella esecuzione delle opere per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitati serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida, resisi disponibili dal 17 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Montalbano Jonico (Matera), nei lavori di ultimazione, di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, resisi disponibili dal 19 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 è prolungato di altri tre mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'area industriale del comune di Montescaglioso (Matera), nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino, di cui al P.S. 23/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 ed entro dodici mesi dalla predetta data.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità operativa presso la S.p.a. Agritalia, stabilimento di Rovigo, è prolungata al 19 febbraio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Ducati di Longarone (Belluno), è prolungata al 1° aprile 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina nord, con sede in S. Polo di Piave (Treviso) ed unità produttiva presso Alluminio Italia, stabilimento di Feltre (Belluno), è prolungata al 15 gennaio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la ditta Nuove officine Zen fonderie, stabilimento di Albignasego (Padova), è prolungata al 13 settembre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurest Italia, con sede in Roma ed unità produttiva presso la S.p.a. Zanussi grandi impianti, stabilimento di Conegliano Veneto (Treviso), è prolungata al 25 febbraio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la ditta Alessi, stabilimento di Crusinallo (Novara), è prolungata al 1° luglio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la ditta Alessi, stabilimento di Crusinallo (Novara), è prolungata al 1° settembre 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina nord, con sede in S. Polo di Piave (Treviso) ed unità produttiva presso Alluminio Italia, stabilimento di Feltre (Belluno), è prolungata al 3 giugno 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Montalbano Jonico (Matera), nei lavori di ultimazione, di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, resisi disponibili dal 19 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1985 è prolungato di altri tre mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'area industriale del comune di Montescaglioso (Matera), nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino, di cui al P.S. 23/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Montalbano Jonico (Matera), nei lavori di ultimazione, di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, resisi disponibili dal 19 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1985 è prolungato di altri tre mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'area industriale del comune di Montescaglioso (Matera), nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino, di cui al P.S. 23/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud, con sede in Milano, gestione mense presso lo stabilimento della S.p.a. Olivetti controllo numerico di Marcianise (Caserta), è prolungata all'8 gennaio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud, con sede in Milano, gestione mense presso lo stabilimento della S.p.a. Olivetti controllo numerico di Marcianise (Caserta), è prolungata all'8 aprile 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud, con sede in Milano, gestione mense presso lo stabilimento della S.p.a. Olivetti controllo numerico di Marcianise (Caserta), è prolungata all'8 luglio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIDALM - Società italiana dolciaria alimentare, con sede in Milano ed unità nazionali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara & Matta, con sede sociale e stabilimento in Torino, è prolungata al 1° dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Mantova, Venezia-Porto Marghera, Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa), è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri, con sede in Milano ed unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Venezia-Porto Marghera, Rho (Milano), Terni, Brindisi, Priolo (Siracusa), uffici vendita e filiali compresi, ora Montedipe S.p.a., è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pivano, con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 29 settembre 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maina, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 1° dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distilleria Canallese C. Bocchino & C., con sede in Canelli, per il solo stabilimento di Calamandrana (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1985 all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.U. di Carbonara Scrivia (Alessandria), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dapres S.p.a., sede legale di Udine e stabilimento e uffici di Portogruaro (Venezia), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isola, con sede e stabilimento in Ospitaletto Milanese (Milano), è prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata al 10 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Antonio Voce & C. - Costruzioni elettromeccaniche, con sede in Napoli e stabilimenti in Napoli e Salerno, è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo Avio di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 19 gennaio 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Massafra (Taranto), impegnate nella predetta area nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra, sospesi dal 14 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziendde sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Ragno, con sede in Modena e stabilimenti ubicati nelle province di Modena e Reggio Emilia, è prolungata al 29 settembre 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino), stabilimenti in Orbassano (Torino), Teverola (Caserta) e None (Torino) e filiali di vendita sul territorio nazionale, è prolungata al 15 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star stabilimento alimentare, con sede legale in Agrate Brianza (Milano), stabilimenti in Agrate Brianza (Milano), Carnate (Milano), Corcagnano (Parma) e Sarno (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1985 al 2 febbraio 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6747-6748-6917)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'inclusione di alcuni comuni della provincia di Forlì nella zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 20 dicembre 1973, propone che l'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna » sia modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna ».

Si propone di inserire, in ordine alfabetico, nell'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna » alcuni comuni della provincia di Forlì.

Art. 3.

(*Omissis*).

Provincia di Forlì, comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Civitella, Coriano, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Meldola, Misano Adriatico, Modigliana, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montesendo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Riccione, Rimini, Roncofreddo, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, San Mauro Pascoli, Santo Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Torriana, Verucchio.

(*Omissis*).

(6977)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno dichiarato che, a seguito di un furto subito, risultano mancanti i quantitativi dei punzoni indicati a fianco di ciascun assegnatario:

Provincia di Pesaro:

« 13-PS »: Les petites joies di Morosini Giuliano, in Fano, dodici punzoni.

Provincia di Torino:

« 231-TO »: Fiam, in Ivrea, quattro punzoni.

Provincia di Varese:

« 173-VA »: Magnon e Galfrascoli, in Varese, due punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

(6950)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983, n. 20/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985;

Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanità secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal CIP sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di non determinare difficoltà di reperimento dei farmaci sul mercato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari all'8% mediante:

1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984;

2) aggiornamento del costo della manodopera in lire 18.100 : h;

3) aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10%, in attesa del completamento delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi dei singoli materiali.

B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verrà effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo.

C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1984, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialità.

Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità,

evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «CIP n. 53/1984» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C* con le stesse modalità di cui al precedente punto *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A, B, C* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

ALLEGATO *C*-5/N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Hepuman B Berna - Berna		
1 fl 200 ui 2 ml	25260/011	52.785
Immunohbs - ISI		
1 f 1 ml	25653/015	34.695
1 f 3 ml	25653/027	99.330
Leblon liofilizzato - De Angeli		
10 f + 10 f 2 ml	25837/016	8.825
Olbiacor - S.A.R.M.		
30 cps 50 mg	25659/018	6.135
50 cps 50 mg	25659/020	9.035
Stomet - Bioresearch		
25 cps 200 mg	24853/018	14.145
50 cps 200 mg	24853/020	26.520
os sosp 200 ml	24853/032	21.020
iv 10 f 2 ml	24853/044	8.455
iv 12 f 2 ml	24853/057	9.740

ALLEGATO *C*-5/MOD.

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Categorie

	Numero di registrazione	Prezzo
Diamox - Cyanamid		
retard 12 cps 500 mg	9277/031	3.480
Inderal - ICI-Pharma		
graduale 28 cps 160 mg	20854/067	6.265

Serie

	Numero di registrazione	Prezzo
Bergacef - Bergamon		
im 1 fl 2 g + 1 f 5 ml	24283/095	16.215

Modifiche composizione

	Numero di registrazione	Prezzo
Neosyth - Inverni Beff		
10 cpr	13608/068	1.515
20 cpr	13608/070	1.895
Sulfavitina - CT		
6 ovuli vag 500 mg	681/027	2.680

(6920)

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 22/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Visti i provvedimenti CIP numeri 29/1983, 20 e 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nel- *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 7 giugno 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO *A*-1/N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Betasemid - Hoechst sud		
40 cpr	26007/017	26.250
Bifazol - Bayer		
crema 1% 30 g	26045/029	13.005
loz 1% 30 ml	26045/043	12.315
pv derm 1% 30 g	26045/068	11.890
gel 1% 30 g	26045/082	13.005

	Numero di registrazione	Prezzo
Bifodie - Menarini	—	—
crema 30 g 1%	26048/025	13.005
gel 30 g 1%	26048/049	13.005
loz 30 ml 1%	26048/064	12.315
pv derm 30 g 1%	26048/088	11.890
Bioperazone - Von Boch		
im 1 fl 500 mg + 1 f 4 ml	25957/010	8.915
im 1 fl 1 g + 1 f 5 ml	25957/022	15.585
im 1 fl 2 g + 1 f 10 ml	25957/034	28.945
Butovent - Chiesi		
30 cpr 2 mg	25930/013	2.580
30 cpr 4 mg	25930/025	3.165
scir 0,048% 200 ml	25930/037	3.420
aerosol 200 dosi	25930/049	3.920
Dermaflor - Brocchieri		
crema 5% 30 g	25944/012	4.315
Diurolab - Von Boch		
30 cpr 200 + 20 mg	25955/016	16.765
Enzimepar - Consorzio nazionale		
im 6 f liof 2500 ui + 6 f	25945/015	8.860
im 10 f liof 2500 ui + 10 f	25945/027	12.855
Famotide - Neopharmed		
10 cpr 40 mg	26040/016	33.855
20 cpr 20 mg	26040/028	34.480
Ferplex - Lifepharma		
os 10 fl 800 mg 15 ml	25954/013	18.260
os grat 12 bust 800 mg	25954/025	19.510
Glamidolo - Angelini		
coll 1 fl liof 25 mg + 1 fl	26065/019	14.950
coll 1 fl liof 12,5 mg + 1 fl	26065/021	10.585
Levocarvit - Mitim		
os 10 fl 1 g 10 ml	25943/010	16.770
Nimicor - Schiapparelli		
30 cpr 20 mg	26014/011	16.460
50 cpr 20 mg	26014/023	25.470
Pivaloxicam - Chiesi		
30 cps 30 mg	25953/011	29.540
crema 2% 50 g	25953/023	32.395
Ranvil - Gentili		
30 conf 20 mg	26019/012	17.575
50 conf 20 mg	26019/024	27.100
Rengasil - Ciba Geigy		
30 cps 400 mg	25978/014	16.080
10 supp 600 mg	25978/026	9.830
im 6 f 400 mg 4 ml	25978/038	6.000
Roburis - LPB		
'10' 40 cpr 10 mg	25600/014	28.405
'50' 14 cps 50 mg	25600/053	47.020
'50' 14 cps molli 50 mg	25600/065	47.295
'50' os 10 fl 50 mg	25600/089	38.610
Sificrom - S.I.F.I.		
coll 10 ml 4%	26052/011	6.575
Sifiviral - S.I.F.I.		
pom oft 5 g 3%	26059/016	15.710
Solucis - Magis		
pv 20 bust 5 g	25979/016	5.975
pv 30 bust 5 g	25979/028	8.030
scir 200 ml	25979/030	6.735
Teonova - Corvi		
ritardo 30 cps 100 mg	25993/015	4.050
ritardo 30 cps 200 mg	25993/027	5.375
ritardo 30 cps 300 mg	25993/039	6.675
Tobral - Alcon		
coll 5 ml	25860/026	6.030
coll 10 ml	25860/038	7.015
Ubifactor - IFI		
30 cps 10 mg	26084/018	19.915
Unicam - Master Pharm		
30 cps 30 mg	25951/017	29.540
crema 2% 50 g	25951/029	32.395
Vasculene - Von Boch		
50 cps 10 mg	25956/018	28.375
Vasodin - Alfa farmaceutici		
30 cpr 20 mg	26060/018	16.460
50 cpr 20 mg	26060/020	25.470

ALLEGATO *A*-1/MOD.

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Categorie

	Numero di registrazione	Prezzo
Amoxina - Magis	—	—
12 cpr 1 g	23966/056	8.110
8 cpr 1 g	23966/068	5.795
Flunagen - Gentili		
os gtt 30 ml	24411/047	19.105
Modustatina - Midy		
iv 1 fl liof 2 mg + 1 f	25337/027	281.055
Monocinque - Lusofarmaco		
retard 30 cps 50 mg	25623/024	21.955
Naprius - Magis		
os grat 30 bust 250 mg	24667/040	13.925
Sibelium - Janssen		
os gtt 30 ml	24396/057	19.105

Serie

	Numero di registrazione	Prezzo
Idustatin - Isnardi		
pom derm 3% 10 g	20591/032	12.220
Naprius - Magis		
30 cpr 500 mg	24667/053	22.775
Poliplacen - Farmigea		
'5' 6 ovuli vag	9129/040	9.115
Staporos - Roussel M.		
'25' im 6 f liof + 6 f 2 ml	23619/048	17.745

Modifiche composizione

	Numero di registrazione	Prezzo
Preconativ - Kabivitrum		
iv fl liof + fl solv 10 ml	22985/028	251.560

Modifiche miste

	Numero di registrazione	Prezzo
Cometon - Gibipharma		
os 5 fl	13624/022	3.585

(6921)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti disponibili al 31 dicembre 1983, nella qualifica di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro A, dirigenti per l'amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti, disponibili al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro *A*, dirigenti per l'amministrazione centrale di cui alla tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, avranno luogo nei giorni 13 e 14 febbraio 1986, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - sala commissioni, via Molise, 2, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere dette prove.

I medesimi riceveranno in tempo utile, mediante lettera raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo.

(7031)

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto, disponibile al 31 dicembre 1984, di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro A, dirigenti per l'amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto, disponibile al 31 dicembre 1984, di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro *A*, dirigenti per l'amministrazione centrale di cui alla tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, avranno luogo nei giorni 30 e 31 gennaio 1986, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - sala commissioni, via Molise, 2, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere dette prove.

I medesimi riceveranno in tempo utile, mediante lettera raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo.

(7032)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 15 dicembre 1984, si svolgeranno presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - via Mantica, 3 - Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1985, ore 9.

(7027)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 18 aprile 1985, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato	Punteggio
Barzan Luigi, nato a Pordenone il 1° dicembre 1948	punti 100 su 100
Cenzi Mario, nato a Castelfranco Veneto il 28 febbraio 1948	» 100 »
Medda Celestino, nato a Serramanna il 7 luglio 1949	» 100 »
Altissimi Guido, nato a Perugia il 1° ottobre 1947	» 97 »
Stefini Stefania, nata a Milano il 7 ottobre 1949	» 97 »
Grandini Mario, nato a Parabiago il 29 maggio 1943	» 96 »
Procaccini Alfredo, nato a Bovino il 1° dicembre 1947	» 96 »
Scarnera Giovanni, nato a Taranto il 1° gennaio 1949	» 96 »
De Agostino Giuseppe, nato a Candia Lomellina l'11 ottobre 1946	» 95 »
Giordo Luigi Giovanni Maria, nato a Sassari il 7 febbraio 1948	» 95 »
Merendi Rino, nato a Ravenna il 17 febbraio 1947	» 95 »
Rinaldi Ceroni Alberto, nato a Casola Valsenio il 29 settembre 1943	» 95 »
Amoroso Cesare, nato ad Alessano il 2 dicembre 1949	» 94 »
Bolasco Paolo, nato a Roma il 1° luglio 1947	» 94 »
Pia Francesco, nato ad Asti il 20 novembre 1946	» 94 »
Fibbi Antonio, nato a Jesi il 1° marzo 1946	» 93 »
Lorenzini Manlio, nato a Paluzza il 24 agosto 1946	» 93 »
Castiglia Giancarlo, nato a Modena il 4 maggio 1937	» 92 »
Lunghi Francesco, nato a Rivello il 15 novembre 1946	» 92 »
Riondino Ruggero, nato a Barletta il 26 maggio 1943	» 92 »

Tartari Francesco, nato a Bologna il 20 ottobre 1947	punti	92	su 100
Budrovich Romeo, nato a Spalato il 6 settembre 1942	»	91	»
Dispenza Carlo, nato a Ventimiglia di Sicilia il 7 dicembre 1947	»	91	»
Lorefice Cesare, nato a Mazara del Vallo il 18 agosto 1948	»	91	»
Cadeddu Luigi Mario, nato ad Aritzo il 9 dicembre 1943	»	90	»
Cantore Rocco Luigi Salvatore, nato a Potenza il 22 giugno 1947	»	90	»
Cerrone Santo, nato a Cagnano Varano il 17 febbraio 1948	»	90	»
Dacomo Giuliano, nato a Verbania il 21 febbraio 1944	»	90	»
Gaini Renato M., nato a Milano il 13 ottobre 1947	»	90	»
Gallotti Mario, nato a Domodossola il 7 maggio 1949	»	90	»
Mallardi Vito, nato a Macerata il 1° settembre 1944	»	90	»
Pietrandrea Paolo, nato a Roma il 23 febbraio 1943	»	90	»
Ponzi Silvano, nato a Pavia il 17 giugno 1943	»	90	»
Andreoli Claudio, nato a Brescia il 10 marzo 1946	»	89	»
Barucco Mario, nato a Desio il 25 giugno 1944	»	89	»
Beltrame Millo Achille, nato a Valdagno l'8 giugno 1945	»	89	»
Brindisi Mario, nato a Penne l'8 marzo 1948	»	89	»
Dagna Guglielmo, nato a Novi Ligure il 23 gennaio 1948	»	89	»
D'Ascanio Gianfranco, nato a Capistrello il 24 novembre 1949	»	89	»
Fedele Dario, nato a Milano il 7 luglio 1940	»	89	»
Magini Roberto, nato ad Orciano di Pesaro 13 agosto 1946	»	89	»
Marcolin Paolo, nato a Portici l'11 febbraio 1946	»	89	»
Aluffi Valletti Eugenio, nato a Cavour il 14 settembre 1932	»	88	»
Barbieri Franco, nato a Legnago il 29 marzo 1949	»	88	»
Bottoni Sario Giuseppe, nato a Grosseto il 25 gennaio 1949	»	88	»
Cusmano Gaspare, nato a Catania il 21 luglio 1947	»	88	»
Mantovani Mario, nato a Como il 19 gennaio 1946	»	88	»
Marzulli Michele, nato a Carbonara l'8 settembre 1944	»	88	»
Pucci Vincenzo, nato a Napoli il 23 maggio 1948	»	88	»
Sascaro Giuseppe, nato a Roma il 25 dicembre 1946	»	88	»
Singarelli Salvatore, nato a Rho il 14 ottobre 1947	»	88	»
Tinivella Ernesto, nato a Borgomanero il 6 agosto 1946	»	88	»
Zuliani Michele, nato a Venezia il 26 ottobre 1945	»	88	»
Balocco Ezio, nato a Dogliani il 3 marzo 1939	»	87	»
Boni Francesco, nato a S. Giorgio di Piano il 2 maggio 1942	»	87	»
Canepa Alfredo, nato a Milano il 3 maggio 1948	»	87	»
Cesareo Giorgio, nato a S. Arcangelo il 24 settembre 1941	punti	87	su 100
Garbetta Donato, nato a Margherita di Savoia l'11 ottobre 1946	»	87	»
Loteta Giuseppe, nato a Messina il 26 ottobre 1946	»	87	»
Poli Piero, nato a Trieste il 24 dicembre 1947	»	87	»
Richichi Matteo, nato a Viterbo il 3 febbraio 1947	»	87	»
Serra Agostino, nato a Catania il 5 maggio 1948	»	87	»
Spinazzola Giuseppe, nato a Barletta il 2 giugno 1945	»	87	»
Bernardeschi Paolo, nato a Roma il 13 aprile 1939	»	86	»
Chiamenti Cesare, nato a Verona il 5 dicembre 1940	»	86	»
Gradoni Giulio, nato a Fano il 21 novembre 1947	»	86	»
Licciardello Musmeci Giuseppe, nato ad Acireale il 15 marzo 1946	»	86	»
Mineo Giuseppe, nato ad Aidone il 28 ottobre 1946	»	86	»
Pintus Maria Luigia, nata a Gonnosfanadiga il 26 gennaio 1944	»	86	»
Rognoni Secondo, nato a Guastalla il 17 aprile 1946	»	86	»
Schepis Claudio, nato a Valduggia il 19 maggio 1946	»	86	»
Semeraro Argeo, nato a Trieste il 12 agosto 1947	»	86	»
Semplici Primo, nato a Motta Visconti il 28 novembre 1948	»	86	»
Spasiano Giuseppe, nato a Milano il 29 gennaio 1944	»	86	»
Villari Giuseppe, nato a Napoli il 6 marzo 1948	»	86	»
Zaffarano Giovanni, nato a Gravosa il 14 maggio 1945	»	86	»
Benzi Maurella, nata a Torino il 31 gennaio 1947	»	85	»
Bernardi Giuseppe, nato a Vittorio Veneto l'8 maggio 1942	»	85	»
Bianchi Antonio, nato a Modena il 24 giugno 1945	»	85	»
Bonarrigo Antonina, nata a Metaponto fraz. Bernalda il 2 gennaio 1950	»	85	»
Braulin Cesare, nato a Trieste il 12 ottobre 1947	»	85	»
Cocco Mario, nato a Sarule il 18 ottobre 1942	»	85	»
Paternesi Alessandro, nato Roma il 4 settembre 1946	»	85	»
Schnabl Dieter, nato a Bolzano il 15 dicembre 1939	»	85	»
Baricalla Renzo, nato a Savona il 10 agosto 1938	»	84	»
Barocci Roberto, nato a Jesi il 1° marzo 1945	»	84	»
Casolino Delfo, nato a Frosinone il 27 ottobre 1946	»	84	»
Gregorio Antonio, nato a Messina il 2 agosto 1946	»	84	»
Santarelli Paolo, nato a Voghera il 24 marzo 1944	»	84	»
Severini Sandro, nato ad Ancona il 31 agosto 1946	»	84	»
Tavagna Lino, nato a Vicenza il 26 ottobre 1939	»	84	»

Torrini Carlo, nato a Castiglione del Lago il 22 luglio 1948	punti	84	su 100
Zocconi Elisabetta, nata a Trieste il 17 ottobre 1948	»	84	»
Zoia Armando, nato a Cavaglio d'Agogna il 20 maggio 1947	»	84	»
Bötner Francesco, nato Conegliano il 14 gennaio 1944	»	83	»
Galanti Timoteo, nato ad Acquasanta Terme il 24 febbraio 1945	»	83	»
Lippera Roberto, nato a Cartoceto il 7 giugno 1934	»	83	»
Anglana Domenico, nato a Campi Salentina il 23 marzo 1949	»	82	»
Angrisani Basilio, nato a Nocera Inferiore il 18 febbraio 1948	»	82	»
Giordano Carlo, nato a Savona il 17 novembre 1948	»	82	»
Grossi Luigi, nato a S. Colombano al Lambro il 1° settembre 1947	»	82	»
Luppari Renato, nato a Belluno il 12 settembre 1947	»	82	»
Manciagli Michele, nato ad Acireale il 1° febbraio 1941	»	82	»
Ronco Flavio, nato a Rivoli il 23 gennaio 1943	»	82	»
Saraniti Giuseppe, nato a Catania l'11 luglio 1937	»	82	»
Velonà Giuseppe, nato a Samo il 25 marzo 1940	»	82	»
Manizza Maurizio, nato a Senigallia il 16 giugno 1944	»	81	»
Martines Enrico, nato a Palermo il 9 gennaio 1945	»	81	»
Papini Massimo, nato a Pisa il 24 febbraio 1947	»	81	»
Spanio Massimo, nato a Padova l'11 dicembre 1947	»	81	»
Tedesco Sergio, nato a Napoli il 18 settembre 1946	»	81	»
Cifola Marcello, nato a Porto San Giorgio il 27 dicembre 1946	»	80	»
Italia Carmela, nata a Siracusa il 1° novembre 1940	»	80	»
Iucci Claudio, nato a Sora il 10 luglio 1947	»	80	»
Nucci Francesco Saverio, nato a San Lorenzo Bellizzi il 15 giugno 1943	»	80	»
Piccini Amos, nato a Seggiano il 1° giugno 1948	»	80	»
Santoni Paolo, nato a Sassuolo il 27 giugno 1946	»	80	»
Casazza Alessandro, nato a Rovigo il 21 gennaio 1946	»	79	»
Flamini Fabio, nato a Trieste il 2 maggio 1948	»	79	»
Galli Alberto, nato a Fabriano il 9 febbraio 1946	»	79	»
Grillai Paolo, nato a Cascina l'8 aprile 1948	»	79	»
Mezzasalma Angelo, nato a Ragusa il 4 giugno 1949	»	79	»
Petrella Sergio, nato a Grazzanise il 2 aprile 1948	»	79	»
Russo Salvatore, nato a Leverano il 10 luglio 1947	»	79	»
Adinolfi Vincenzo, nato a Mercato San Severino il 26 giugno 1946	»	78	»
Bordone Giuseppe, nato a Siracusa il 21 aprile 1945	»	78	»
Carfì Francesco, nato a Messina il 20 gennaio 1941	punti	78	su 100
Cavaniglia Giancarlo, nato a Roma il 19 marzo 1949	»	78	»
Crapolicchio Giuseppe, nato ad Andria il 29 luglio 1948	»	78	»
Gigli Arrigo, nato a Grosseto il 27 settembre 1940	»	78	»
Grazioli Sergio, nato a San Pietro in Gu il 5 gennaio 1924	»	78	»
Lesina Adalberto, nato a Genova il 25 giugno 1941	»	78	»
Mair Karl, nato a Lana d'Adige il 7 ottobre 1938	»	78	»
Pagliarani Roberto, nato a Forlì il 14 gennaio 1947	»	78	»
Piermatteo Giulio, nato a Salerno il 2 marzo 1950	»	78	»
Cupido Gianfranco, nato a Palermo il 4 marzo 1947	»	77	»
De Carlo Nicola, nato a Reggio Calabria il 14 settembre 1947	»	77	»
Palenga Roberto, nato a Terni il 15 febbraio 1947	»	77	»
Primiceri Marcello, nato a Casarano il 25 settembre 1948	»	77	»
Satta Bernardino, nato a S. Teresa di Gallura l'8 agosto 1942	»	77	»
Silvagni Saverio, nato a Falerna il 20 maggio 1941	»	77	»
Taccarelli Claudio, nato a Milano il 24 aprile 1946	»	77	»
Vincenzi Andrea, nato a Modena il 13 gennaio 1947	»	77	»
Vitale Nicola, nato a Palermo il 14 giugno 1945	»	77	»
Assenza Pietro, nato a Rosolini il 12 giugno 1945	»	76	»
Bellinvia Pietro, nato a Lecce il 31 gennaio 1945	»	76	»
Filosa Giuseppe, nato a S. Sebastiano al Vesuvio il 27 marzo 1947	»	76	»
La Forgia Antonio, nato a Molfetta il 28 settembre 1947	»	76	»
Parmigiani Franco, nato a Milano l'11 novembre 1947	»	76	»
Tatò Carmine Giuliano, nato a Barletta il 19 giugno 1946	»	76	»
Albino Luigi, nato a Palmi il 9 aprile 1943	»	75	»
Bruno Luciano Raoul, nato ad Isernia il 28 ottobre 1949	»	75	»
Campobasso Michele, nato a Triggiano il 25 aprile 1942	»	75	»
Corgiolu Elio, nato a Jerzu il 18 luglio 1948	»	75	»
Gorini Edoardo, nato a Genova il 13 giugno 1949	»	75	»
Morabito Antonino, nato a Reggio Calabria il 12 agosto 1946	»	75	»
Petrone Giuseppe, nato a Palermo il 14 settembre 1949	»	75	»
Petruzzi Vincenzo, nato ad Alberobello il 1° gennaio 1944	»	75	»
Salomone Antonio, nato a Roma l'8 aprile 1946	»	75	»
Tessitore Ettore, nato ad Oggiono il 22 maggio 1946	»	75	»
Capoleoni Antonio, nato a Lucca il 13 giugno 1942	»	74	»
Cianelli Mario, nato a Spezzano Albanese il 13 aprile 1936	»	74	»

Gambino Enrico, nato ad Auletta il 19 novembre 1942	punti	74	su 100
Giustiniani Bruno, nato a Salerno il 28 maggio 1949	»	74	»
Livi Walter, nato a Foiano della Chiana l'8 gennaio 1948	»	74	»
Romano Vincenzo, nato ad Aversa il 26 luglio 1939	»	74	»
Rui Luigi, nato a Vittorio Veneto il 3 settembre 1948	»	74	»
Valentini Wando, nato a Fermo il 18 settembre 1939	»	74	»
Berritto Bruno, nato a Scafati il 1° gennaio 1942	»	73	»
Bonavita Antonio Francesco, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 14 ottobre 1947 . .	»	73	»
Serrao Luigi, nato a Catanzaro il 1° gennaio 1946	»	73	»
Autieri Ciro, nato a Torre Annunziata il 16 aprile 1943 . . .	»	72	»
Bisi Orazio, nato a Torino il 25 gennaio 1941	»	72	»
Busca Gian Paolo, nato a Castiglione Tinella il 3 ottobre 1934	»	72	»
Dagnello Pasquale, nato a Barletta il 6 luglio 1946	»	72	»
Della Croce Michele, nato a S Marco in Lamis il 18 febbraio 1943	»	72	»
Marra Antonio, nato a Salve il 12 febbraio 1945	»	72	»
Napolitano Sergio, nato a Favara il 1° maggio 1948	»	72	»
Nuti Daniele, nato a Siena il 17 febbraio 1948	»	72	»
Piluso Angelo, nato a Lago il 5 giugno 1948	»	72	»
Sittoni Valter, nato a Castel d'Azzano il 20 maggio 1946	»	72	»
Ruffini Giovanni, nato a Merano il 6 maggio 1937	»	71	»
Sbaraglia Gian Piero, nato a Paliano il 19 ottobre 1944	»	71	»
Leccese Luigi, nato a Napoli il 31 marzo 1937	»	70	»
Lo Ducà Nicola, nato a S. Lucia del Mela il 5 gennaio 1944	»	70	»
Mandich Tiziano, nato a Venezia il 30 marzo 1945	»	70	»
Mattioli Rubens Giorgio, nato a San Giacomo Segnate il 13 febbraio 1945	»	70	»
Natale Alberto, nato ad Avezzano il 13 febbraio 1926	»	70	»
Piazzolla Giovanni, nato a Barletta il 18 agosto 1945	»	70	»
Pusateri Massimo, nato a Palermo il 30 novembre 1947	»	70	»
Russo Pasquale, nato a S. Maria Capua Vetere il 12 aprile 1947	»	70	»
Vessio Giovanni, nato a Gravina il 2 gennaio 1947	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6961)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico-pratico, a sedici posti di procuratore dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984, n. 538;

Viste le leggi 19 febbraio 1981, n. 27 e 6 agosto 1984, n. 425;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a sedici posti di procuratore dello Stato.

Uno di tali posti è riservato ai concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327).

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dall'articolo seguente circa il requisito dell'età, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo non debbono aver superato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato la relativa domanda in carta da bollo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono prese in considerazione le domande presentate entro il termine stabilito.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso della laurea in giurisprudenza;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 (per gli aspiranti al posto riservato indicato nel secondo comma del precedente art. 1);

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni con l'indicazione del recapito telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non sono prese in considerazione le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo e al precedente art. 3 e la autenticazione della firma in calce.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso degli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dalla competente unità sanitaria locale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

6) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva;

8) attestato di cui al secondo comma del precedente art. 1 (limitatamente ai concorrenti che ne abbiano dichiarato il possesso).

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

I certificati di cui ai numeri 3) e 6) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 5), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.

Art. 7.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, ovvero ove ne ricorrano i presupposti, nelle altre sedi che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, saranno indicate con successivo atto.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna di tale avviso.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984, n. 538.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dall'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un avvocato dello Stato con classe di stipendio non inferiore alla terza con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato alla terza o alla seconda classe di stipendio, nonché da un magistrato della corte d'appello, da un avvocato o da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal presidente della corte d'appello, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'Avvocato generale.

Un procuratore dello Stato disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inscrito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 10.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 13.807.797, oltre gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 2 della legge 6 agosto 1948, n. 425.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 14 ottobre 1985

L'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1985
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 389

(7037)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici - servizio ufficio tecnico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1982, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 21 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 196, che approva la graduatoria di merito e dichiara e nomina in prova il vincitore del concorso ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, con decorrenza 1° gennaio 1980, indetto con decreto ministeriale 7 febbraio 1980.

(6967)

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA « LEONARDO DA VINCI »

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di commesso e ad un posto di agente tecnico guardasala

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di commesso (ruolo amministrativo) primo livello del M.N.S.T. per il personale da assegnare ai servizi dell'Ente.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) licenza d'istruzione elementare;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico (ruolo tecnico) con la qualifica di guardasala secondo livello del M.N.S.T. per il personale da assegnare ai servizi dell'Ente.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) licenza d'istruzione elementare;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'Ente.

(6713)

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

venti posti di infermiere professionale;
tre posti di tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villa d'Agri-Marsicovetere (Potenza).

(6999)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale organizzazione servizi sanitari di base;

un posto di operatore tecnico - cucina e mensa;

due posti di agente tecnico - servizi sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ciriè (Torino).

(6998)

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di primario di pediatria;

un posto di assistente per l'area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente per l'area funzionale di medicina;

due posti di farmacista collaboratore;

due posti di capo sala;

sei posti di ostetrica;

due posti di infermiere professionale;

quattro posti di infermiere generico;

due posti di puericultrice;

un posto di vigilatrice d'infanzia;

un posto di tecnico di radiologia;

un posto di conduttore di caldaia;

tre posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'U.S.L. in Carbonia (Cagliari).

(6994)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

due posti di biologo collaboratore;

tre posti di terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Montichiari (Brescia).

(6993)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 61, a:

un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina;

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale area funzionale di chirurgia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carate Brianza (Milano).

(6996)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 64

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 64, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria;

due posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di ostetricia e ginecologia;

due posti di psicologo collaboratore;

un posto di assistente tecnico;

due posti di operatore professionale collaboratore ostetrica;

un posto di operatore professionale collaboratore assistente sanitario;

tre posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale;

due posti di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia medica;

due posti di operatore professionale collaboratore tecnico di laboratorio;

un posto di operatore professionale collaboratore ortottista;

un posto di operatore professionale collaboratore vigile sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Monza (Milano).

(7000)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso pubblico ad un posto di operatore professionale di prima categoria - coordinatore del personale infermieristico (capo sala) presso l'unità sanitaria locale n. 29.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria - coordinatore del personale infermieristico (capo sala) presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

(6995)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale medici:

un posto di primario ospedaliero di pediatria (a tempo pieno);

un posto di primario ospedaliero di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologica e sanità pubblica (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di vice direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri (a tempo pieno);

tre posti di assistente medico a tempo pieno di area: chirurgia, di cui:

due posti di assistente medico di chirurgia generale;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente medico a tempo pieno di area: prevenzione e sanità pubblica di cui:

due posti di assistente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente medico di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

quattro posti di assistente medico a tempo pieno di area: medicina, di cui:

due posti di assistente medico di pediatria;

un posto di assistente medico di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

un posto di assistente medico di laboratorio analisi chimico cliniche.

Profilo professionale veterinari:

un posto di veterinario coadiutore dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Profilo professionale psicologi:

un posto di psicologo collaboratore.

Profilo professionale operatori professionali di 1ª categoria Personale infermieristico:

due posti di operatore professionale coordinatore (infermiere professionale);

due posti di operatore professionale collaboratore (assistente sanitario);

sei posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

quindici posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale collaboratore (dietista).

Personale tecnico-sanitario:

due posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio medico);

due posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia medica).

Personale di vigilanza e ispezione:

un posto di operatore professionale coordinatore (perito industriale per il settore chimico - indirizzo: chimico);

un posto di operatore professionale collaboratore (perito industriale per il settore chimico - indirizzo: chimico);

un posto di operatore professionale collaboratore (perito industriale per la sicurezza del lavoro - indirizzo: elettrotecnico);

un posto di operatore professionale collaboratore (perito agrario).

Personale con funzioni di riabilitazione:

due posti di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione).

RUOLO PROFESSIONALE

un posto di ingegnere civile.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale analista:

un posto di analista collaboratore.

Profilo professionale operatori tecnici:

un posto di operatore tecnico coordinatore di cucina;

tre posti di operatore tecnico autista;

un posto di operatore tecnico falegname.

Profilo professionale agenti tecnici:

un posto di agente tecnico;

quindici posti di ausiliario socio-sanitario.

RUOLO AMMINISTRATIVO

Profilo professionale collaboratori amministrativi:

un posto di collaboratore coordinatore amministrativo (area giuridico-amministrativa);

due posti di collaboratore amministrativo di area giuridico-amministrativa.

Profilo professionale assistenti amministrativi:

due posti di assistente amministrativo di area amministrativa;

un posto di assistente amministrativo di area contabile.

Profilo professionale coadiutori amministrativi:

tre posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Codigoro (Ferrara).

(6992)

OSPEDALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad infermiere professionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad infermiere professionale (il numero dei posti è elevato a ventisette).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 12 dicembre 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(7047)

OSPEDALE « S. GIOVANNI CALIBITA » FATEBENEFRATELLI DI ROMA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ospedale gestito dall'ente religioso in Roma.

(7057)

ISTITUTO ORTOPEDICO « GAETANO PINI » DI MILANO

Concorso a cento posti di infermiere professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cento posti di infermiere professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(7043)

Aumento, da due a sei, del numero dei posti del concorso ad assistente medico di anestesia e rianimazione

Si comunica che è stato elevato, da due a sei, il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, di assistente medico di anestesia e rianimazione (ruolo sanitario, profilo professionale medici, area funzionale chirurgia) presso il presidio multizonale di assistenza ospedaliera « Istituto ortopedico Gaetano Pini » dell'U.S.L. n. 75/1, Milano, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985.

(7001)

OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali con annesso servizio di medicina del lavoro.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali con annesso servizio di medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(6997)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI.**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221